

Codice A1709C

D.D. 3 settembre 2021, n. 777

L.R. n. 5-2018 - Azienda Faunistico Venatoria "SEZZADIO" - Presa d'atto cambio concessionario -



ATTO DD 777/A1709C/2021

DEL 03/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: L.R. n. 5-2018 - Azienda Faunistico Venatoria “SEZZADIO” – Presa d’atto cambio concessionario -

Visto l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto l’art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”.

Vista la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l’altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l’addestramento, l’allenamento e le

prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Vista la determinazione dirigenziale n. 37 del 22.10.2007 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Sezzadio" di ettari 1433.20.33 nei comuni di Sezzadio, Castelnuovo Bormida e Cassine, e ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Signor Mario SARDI, fino al 31.01.2017.

Vista la determinazione dirigenziale n. 104 del 01.03.2016, con la quale si autorizzava all'interno dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Sezzadio", di ettari 1433.20.33 nei comuni di Sezzadio, Castelnuovo Bormida e Cassine, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 50, fino al 31.01.2017, data di scadenza della concessione dell'azienda faunistico-venatoria.

Vista la determinazione dirigenziale n. 88 del 30/01/2017 con la quale sono state rinnovate:

- la concessione Azienda faunistico-venatoria "Sezzadio" di ettari 1433.20.33, ubicata nei Comuni di Sezzadio, Castelnuovo Bormida e Cassine, e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, rappresentata dal Signor Mario SARDI fino al 31.01.2026;
- la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, quaglia, starna e pernice rossa, avente una superficie di ettari 50, fino al 31.01.2026.

Vista ora l'istanza AOO A1700A, prot. N. 20845 del 03/08/2021 presentata dal Sig. Ricagno Roberto, Presidente del Consorzio dei proprietari terrieri dell'A.F.V. SEZZADIO, con la quale il medesimo ha comunicato la sostituzione dell'attuale Concessionario dell'A.F.V. SEZZADIO, Sig. SARDI Mario, dimissionario, con il Sig. ANGELERI Andrea che con nota del 2/8/2021 indirizzata al Presidente dell'A.F.V. allegata all'istanza sopracitata, ha accettato l'incarico di Concessionario-Direttore a far data dalla determinazione regionale di presa d'atto.

Viste le verifiche d'ufficio inerenti il nuovo Concessionario-Direttore effettuate alla Prefettura competente di Alessandria PR_ALUTG_Ingresso_0023015_20210813 da cui risulta che a carico di ANGELERI Andrea e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011".

Dato atto dell'osservanza dei criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Vista la scheda n. 174 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" che fissa in giorni 90 dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Dato atto, ai sensi dell'art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza presentata dal Sig. Ricagno Roberto, Presidente

del Consorzio dei proprietari terrieri dell'A.F.V. SEZZADIO, prendendo atto della sostituzione dell'attuale Concessionario-Direttore della A.F.V. SEZZADIO, Sig. SARDI Mario con il Sig. ANGELERI Andrea.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

- Di prendere atto della sostituzione dell'attuale Concessionario-Direttore della A.F.V. SEZZADIO, Sig. SARDI Mario, con il Sig. ANGELERI Andrea che ha accettato l'incarico a far data dalla determinazione dirigenziale regionale di presa d'atto.

- Di dare atto che il nuovo Concessionario sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 88 del 30/01/2017 di rinnovo della concessione di azienda faunistico venatoria e zona cani senza facoltà di sparo denominata "SEZZADIO" fino al 31.01.2026, disposizioni e prescrizioni che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale.

Il Settore regionale infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda faunistico venatoria denominata "SEZZADIO" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione e dal presente atto anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

**IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)**
Firmato digitalmente da Paolo Cumino